

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DI UDINE – DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE,
COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E SOCIETÀ –**

E

.....
**per lo svolgimento delle attività di tirocinio nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico
in Scienze della Formazione Primaria**

L'Università degli Studi di Udine, C.F. 80014550307, rappresentata dalla Direttrice del Dipartimento di Lingue e letterature, Comunicazione, Formazione e Società, prof.ssa Fabiana Fusco nata a Udine (UD) il 19.09.1966, domiciliata per la sua carica presso la sede dell'Università, in via Petracco 8 - Udine, autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del CDA del 26/06/2018

e

L'Istituto/Fondazione/Associazione/Ente
(d'ora in avanti denominato Soggetto ospitante), CF n.,
rappresentato dal Dirigente prof., nato a
..... prov. il, domiciliato per la sua
carica presso la sede dell'Istituto, in via
n. a prov., Tel.
fax e-mail autorizzato alla stipula del
presente atto con delibera del

PREMESSO CHE

- è interesse dell'Università e del soggetto ospitante instaurare rapporti di collaborazione sempre più intensi e proficui;
- gli articoli 5 e 6 del Regolamento sull'autonomia didattica, emanato con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, prevedono rapporti di collaborazione tra Università e Istituti scolastici/enti nell'ambito di una serie di attività di primario interesse per entrambi gli enti;
- il D.M. 249 del 10/09/2010, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, prevede uno specifico corso di studio magistrale quinquennale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso;

- il D.M. 249 del 10/09/2010, ed in particolare l'articolo 6, comma 4, prevede di riservare ad attività di tirocinio indirette e dirette 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, da svolgersi a partire dal secondo anno di corso e secondo modalità tali da assicurare un aumento progressivo del numero dei relativi crediti formativi universitari fino all'ultimo anno;
- per attività di tirocinio diretto s'intendono le esperienze svolte dai futuri insegnanti presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione fra competenze teoriche e operative;
- il D.M. 249 del 10/09/2010, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, prevede che per lo svolgimento delle attività di tirocinio le Università si avvalgano di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito del corso di studio in Scienze della Formazione Primaria;
- il D.M. 249 del 10/09/2010, ed in particolare l'articolo 12, comma 1, prevede che per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università stipulino apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche;

CONSIDERATO CHE

- l'attuazione del tirocinio richiede una forte interazione tra Scuola e Università che sono chiamate a collaborare nel rispetto delle reciproche autonomie;
- che nella circolare prot. N. AOODRFR-1975 del 5 marzo 2013 l'Ufficio Scolastico Regionale per il FVG comunica che nulla osta a che l'Università concordi con le scuole l'accoglienza immediata dei corsisti nei rispettivi istituti,

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Obiettivo

La presente convenzione ha lo scopo di sancire un rapporto di collaborazione tra l'Università e il soggetto ospitante.

Art. 2 - Contenuto della collaborazione

Il soggetto ospitante e il Dipartimento si impegnano a stabilire un rapporto di collaborazione nell'ambito dello svolgimento del tirocinio previsto per il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria allo scopo di promuovere negli studenti l'acquisizione delle competenze professionali legate all'esercizio effettivo dell'insegnamento e della pratica scolastica.

La collaborazione tra le parti potrà riguardare anche lo sviluppo di progetti di sperimentazione didattica e l'organizzazione congiunta di alcune attività di diffusione culturale sul territorio.

L'attività di tirocinio presso il soggetto ospitante si svolge nel corso dell'anno scolastico e viene disciplinata da un regolamento predisposto dalla Commissione Tecnica di Tirocinio e approvato dal Consiglio di Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria.

Art. 3 - Impegni delle parti

Il Dipartimento si impegna a:

- a) coordinare e organizzare l'attività di tirocinio di concerto con il soggetto ospitante;
- b) mettere a disposizione del soggetto ospitante il patrimonio bibliotecario ed e i risultati delle eventuali esperienze congiunte svolte;
- c) informare i docenti del soggetto ospitante coinvolto nell'attività di tirocinio sulle iniziative culturali organizzate dal Dipartimento, facilitando l'accesso ai seminari di studio, con la possibilità di concordare assieme gli argomenti da trattare.

Il compito di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito del corso, spetta al personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche e distaccato a tal fine presso il Dipartimento. Il lavoro dei tutor (organizzatori e coordinatori) sarà coordinato da un'apposita Commissione tecnica per il tirocinio nominata dal Consiglio di Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria. I supervisor sono incaricati del coordinamento dell'attività di tirocinio e del rapporto con gli istituti scolastici.

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) accogliere gli studenti, compresi eventuali studenti in mobilità internazionale, del Corso di studio in Scienze della Formazione Primaria per lo svolgimento dell'attività di tirocinio e autorizzare, con decisione del rappresentante legale, la partecipazione dei tutor coordinatori del tirocinio alle attività che si ritengono necessarie per lo svolgimento ottimale del tirocinio stesso;
- b) nominare i docenti referenti (tutor dei tirocinanti) che accolgono e assistono i tirocinanti e ne organizzano, in accordo e in collaborazione con i supervisor in servizio presso l'Università, le attività nell'ambito del soggetto ospitante;
- c) individuare le classi e i progetti cui parteciperanno i tirocinanti;
- d) partecipare alle attività di verifica e valutazione del servizio del tirocinante.

Art. 4 - Monitoraggio e valutazione

Il Dipartimento, in collaborazione con il soggetto ospitante, metterà in atto azioni di monitoraggio e di valutazione periodica delle attività di tirocinio.

Art. 5 - Copertura assicurativa

Ogni tirocinante autorizzato a partecipare alle attività scolastiche, nell'ambito dell'edificio scolastico e anche all'esterno dello stesso (ad es. per escursioni, visite e viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ecc.), comunque definite dalla presente convenzione, gode della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro garantita dall'INAIL, nella forma di "gestione per conto dello Stato" e nei limiti e modalità stabilite dal DPR 1124/1965 e sarà assicurato a carico dell'Università per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6 - Gestione salute e sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, le parti concordano che gli obblighi ed adempimenti stabiliti al D. Lgs. 81/2008 per il Datore di lavoro sono in capo al datore di lavoro del soggetto ospitante che è tenuto ad applicare al tirocinante le misure per la tutela della salute e per la sicurezza previste dalle vigenti disposizioni. Restano in capo all'Università la sola formazione generale del tirocinante in materia di sicurezza di cui all'art. 37, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, ove questa sia prevista in relazione alle attività svolte dal tirocinante e la conseguente esposizione a rischio.

Art. 7 - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Udine.

Art. 8 - Durata - Recesso

La presente convenzione ha durata quinquennale a decorrere dall'ultima sottoscrizione e potrà essere prorogata per uguale periodo tramite scambio di intenti tra le parti, da inviarsi tramite posta elettronica certificata PEC almeno 30 giorni prima della scadenza. Le parti potranno recedere dal presente accordo previo preavviso da comunicarsi con anticipo di almeno sei mesi, tramite posta elettronica certificata PEC.

In caso di recesso anticipato dovrà comunque essere garantito il completamento delle attività che hanno avuto inizio.

ART. 9 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679

concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”) e dalla disciplina in materia del Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. L’Università degli Studi di Udine rende disponibile l’informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione “privacy” del sito web www.uniud.it.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente contratto, sono trattati esclusivamente ai fini dell’esecuzione del rapporto giuridico ne discende, in conformità all’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti o collaboratori nell’ambito delle proprie procedure interne.

Art.10 - Oneri

La presente convenzione non comporta oneri economici a carico delle parti.

Art. 11 - Spese di bollo e di registrazione

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n.131.

Le spese di registrazione verranno sostenute a cura della Parte richiedente la registrazione.

L’imposta di bollo, per l’unico esemplare firmato digitalmente, è assolta in modo virtuale dall’Università di Udine, come da autorizzazione n. 59443/2015 d.d. 23/06/2015 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

LA DIRETTRICE

Prof.ssa Fabiana Fusco

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

.....
